



Roma, Li 7 giugno 2021

**Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA

#### *L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

#### *L'iter legislativo del decreto Sostegno*

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

### NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

#### **1. Dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso: Cass. n. 14873/2021**

La Corte di Cassazione con la sentenza del 27 maggio 2021, ha precisato che la dichiarazione tardiva integrativa a favore del contribuente non pregiudica la richiesta di rimborso avanzata con apposita istanza in virtù dell'autonomia dell'istanza di rimborso rispetto alla dichiarazione integrativa.

In questo senso, il contribuente può emendare errori a sé sfavorevoli commessi nella dichiarazione dei redditi attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dal d.P.R. n. 600 del 1973 art. 38, e inoltre, presentare una specifica istanza di rimborso entro 48 mesi dai versamenti errati.

#### **2. Accertamento: Cass. n. 14102/2021**

Con la recente sentenza del 24 maggio del 2021 la Corte di Cassazione ha precisato in tema di riscossione delle imposte che nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni resa dal contribuente ai sensi dell'artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

### **3. Utili extracontabili nella società a ristretta base partecipativa: Cass. n. 14102/2021**

La Corte di Cassazione con la sentenza del 25 maggio ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, ferma la facoltà in capo al contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Pertanto, spetta ai soci dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

In questo senso, nelle società aventi ristretta base partecipativa, tutti i soci sono tenuti ad esercitare la vigilanza sull'attività sociale, anche al fine di escludere la propria responsabilità personale.

Secondo l'orientamento della Cassazione, per società a ristretta base partecipativa si intende la società la cui compagine sociale è di numero esiguo e i soci sono legati tra di loro da stretti vincoli, quali ad esempio coniugali o familiari.

## **NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI**

### **1. Smart Money, al via le domande dal 24 giugno**

Si segnala che a partire dal 24 giugno 2021 le start-up innovative potranno richiedere l'incentivo Smart Money, il quale si sostanzia nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

L'agevolazione, infatti, mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l'incontro con l'ecosistema dell'innovazione. Le previste agevolazioni sono concesse a fronte:

*i)* del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

*ii)* dell'ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell'ecosistema dell'innovazione.

Per la fruizione dell'agevolazione, il MISE mette a disposizione 9,5 milioni di euro, al fine di sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.

### **2. Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”**

Si segnala l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale della transizione digitale, della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”.

Tale strategia ha lo scopo di definire le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021.

Sono 7 gli interventi che compongono la Strategia italiana:

- Piano aree bianche;
- Piano voucher;
- Piano Italia a 1 Giga;
- Piano Italia 5G;
- Piano Scuole connesse;
- Piano Sanità connessa;
- Piano Isole Minori

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano destina 6,7 miliardi di euro per i progetti che costituiscono la Strategia per la Banda Ultralarga. Si tratta di risorse che si aggiungono agli investimenti già avviati per realizzare la transizione digitale in favore di cittadini e imprese.

### 3. Fondo per l'intrattenimento digitale: le domande dal 30 giugno

È stato pubblicato il decreto direttoriale 21 maggio 2021, con il quale sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 giugno 2021, mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito web del MISE e dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.

L'agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di contributi a fondo perduto per lo sviluppo di prototipi di videogiochi destinati alla commercializzazione.

## NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

### 1. Decreto Sostegni bis: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Si rendono note le misure in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

- Misure in tema di lavoro dipendente

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro privati di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal primo luglio 2021, sospendono o riducono l'attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. A tali datori di lavoro è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle procedure in corso di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di esse. Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Il contratto di espansione (art. 41, comma 1-bis, D.lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico.

La CIGS è prorogata di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione viene incrementato di 125 milioni di euro per il 2022.

- Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

Vengono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio. Tale misura è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Ai datori di lavoro

che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall'art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni.

- Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione.

- Esonero contributivo in favore delle filiere agricole

Alle aziende appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);

- Contratto di rioccupazione

Dal primo luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di sei mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Ai datori di lavoro privati - con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico - che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

- Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti

Proroga dell'indennità *una tantum* e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo; indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni bis; reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità mediante la corresponsione di un'indennità; ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti; estesa al 2021 l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall'art. 103-bis del d.l. n. 34/2020; indennità *una tantum* di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro; indennità *una tantum* di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

- Reddito di Emergenza

Oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni, sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021.

È, inoltre, istituito il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2) e vengono introdotte misure (tra cui crediti d'imposta) a sostegno dei settori turistico, tessile e della moda, dello spettacolo, della stampa, dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e di quello agriturismo.

## 2. Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2021

Lo scorso 28 maggio è stato pubblicato oggi il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2021, curato dalla Direzione Generale Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Monitoraggio dati e Comunicazione e dall'Ufficio di Statistica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La pubblicazione si articola in sette capitoli che descrivono le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel triennio 2018-2020.

Nel 2020 il Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie registra circa 9,5 milioni di rapporti di lavoro attivati a cui si aggiunge poco più di un milione di contratti in

somministrazione, per un totale di circa 10,5 milioni di attivazioni. I rapporti di lavoro attivati hanno interessato 5,9 milioni di lavoratori per un numero di rapporti di lavoro procapite pari a 1,61. Il contratto a tempo determinato si conferma contratto prevalente e si attesta al 68,4% del totale attivazioni dell'anno, con un leggero aumento, pari a 0,3 punti percentuali, rispetto al 2019.

L'analisi per settore di attività economica evidenzia che la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato si concentra nel settore dei Servizi, che nel 2020 assorbe il 69,4% delle attivazioni totali.

A livello territoriale, rispetto al 2019, nelle Regioni del Nord e del Centro le nuove attivazioni calano a un tasso superiore a quello medio nazionale.

Per quanto attiene l'analisi dinamica di genere dei lavoratori interessati da attivazioni, si rileva che, nel 2020 rispetto all'anno precedente, le nuove attivazioni dei rapporti di lavoro per le lavoratrici diminuiscono in misura maggiore del calo registrato a favore dei maschi (-20,0% e -18,5%, rispettivamente). Il numero delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presenta un notevole incremento nel 2018 (+88,3%) che prosegue nel 2019 in modo più moderato (+12,3%), mentre nel 2020 si assiste a una riduzione del 20,6%, attestandosi a 514 mila trasformazioni. Di queste, il 7,0% cessano nello stesso anno, mentre l'anno precedente la percentuale di contratti cessati lo stesso anno della trasformazione risulta pari al 9,5%.

Nel 2020 sono stati registrati 9,3 milioni di rapporti di lavoro cessati, con un calo di circa 2 milioni di rapporti, pari a -17,7%, nei confronti del 2019, che coinvolge in misura maggiore la componente femminile (-18,2%) rispetto a quella maschile (-17,2%). La riduzione dei rapporti di lavoro conclusi riguarda tutte le ripartizioni territoriali, registrando variazioni maggiori al Centro (-22,3%), rispetto al Nord (-17,4%) e al Mezzogiorno (-14,8%). Il volume maggiore di rapporti di lavoro cessati si concentra nel Nord, raccogliendo il 41,3% del totale delle cessazioni, a fronte del 36,0% del Mezzogiorno e del 22,7% del Centro; l'evoluzione del triennio 2018-2020 indica un lieve aumento della percentuale al Nord e nel Mezzogiorno, a fronte di una diminuzione nel Centro (da 23,9% a 22,7%).

La quota maggiore di cessazioni riguarda i contratti a tempo determinato, che nel triennio 2018-2020 costituiscono in media il 66% delle conclusioni totali, una percentuale superiore a quella dei contratti a tempo indeterminato, pari al 18,7%. Nel triennio decresce la percentuale di cessazioni dei contratti a termine (da 66,6% a 65,7%) e aumenta quella del tempo indeterminato (da 18,5% a 18,8%). La dinamica in termini di variazioni percentuali registra, dopo un incremento nel biennio 2018-2019 esteso a quasi tutte le tipologie contrattuali, una sensibile riduzione nel 2020 (-17,7%) in tutte le tipologie contrattuali, con valori superiori nell'apprendistato (-22,7%) e nella categoria altro (-20,2%).

La modalità prevalente di cessazione corrisponde alla scadenza naturale del contratto (pari al 66,8% del totale). Come causa di conclusione, seguono la cessazione richiesta dal lavoratore (16,7%) e la cessazione promossa dai datori di lavoro la cui decrescita, da 10,2% nel 2018 a 8,3% nel 2020, è principalmente riconducibile alla causa del licenziamento.

La Lombardia e il Lazio, coerentemente alla struttura produttiva (compreso il settore della Pubblica Amministrazione), sono le Regioni che nel 2020 presentano il maggior volume di contrattualizzazioni (13,7% e 13,3%, rispettivamente). L'incidenza dell'istituto del tempo determinato, che con il 68,4% rappresenta la quota più alta di formalizzazioni contrattuali impiegate dai datori di lavoro, nelle Regioni del Mezzogiorno evidenzia incidenze significativamente maggiori dalla media nazionale: in Basilicata, Puglia e Calabria nel 2020 costituisce, rispettivamente, l'84,9%, l'83,7% e l'81% delle formalizzazioni contrattuali regionali. Di contro, nelle Regioni del Nord il ricorso al contratto a Tempo Indeterminato o all'Apprendistato è generalmente più diffuso.

La crescita dei rapporti di lavoro con durata superiore a un anno, interessa tutte le Regioni, seppure in misura differente. I contesti occupazionali del Nord rivelano, infatti, una dinamica delle cessazioni caratterizzata da una quota considerevole di rapporti di lavoro di lunga durata, superiore a quanto rilevato nelle Regioni del Centro e del Mezzogiorno. A conferma di ciò si osserva che le Regioni con la quota più elevata di rapporti cessati dopo almeno un anno dalla data di attivazione sono: la Lombardia (28,8%), il Piemonte (27,6% del totale), il Friuli-Venezia Giulia (27,3%) e il Veneto (26,5%).

Nel 2020 sono stati registrati 1 milione 43 mila rapporti di lavoro attivati in somministrazione. Oltre la metà dei rapporti in somministrazione, una quota pari al 55,5% del totale, ha interessato la componente maschile. A fronte del calo delle attivazioni totali, pari a -19,2%, si osserva un decremento delle attivazioni dei contratti in somministrazione pari al 25,7% che coinvolge la componente femminile (-28,0%) in misura maggiore di quella maschile (-23,7%).

Le attivazioni dei rapporti di lavoro in somministrazione sono concentrate nelle Regioni del Nord (64,6%): la quota di assunzioni più elevata si registra in Lombardia (24,5%), seguita a distanza dall'Emilia-Romagna (11,8%), dal Piemonte (11,1%) e dal Veneto (10,3%). Tra le Regioni del Mezzogiorno la quota più alta di assunzioni è quella registrata in Campania (4,2%) mentre quella più bassa è rilevata in Molise (0,2%).

Nell'anno 2020 a fronte di 1 milione 43 mila rapporti attivati in somministrazione, sono 1 milione e 35 mila quelli giunti a conclusione, con una diminuzione del 25,0% rispetto all'anno precedente. La causa principale è quella della cessazione a termine del contratto, in cui rientra il 90,2% del totale. Per il 56,6% dei casi nel 2020 il rapporto di lavoro in somministrazione non supera i 30 giorni effettivi. In particolare, il 14,9% ha una durata di 1 giorno mentre poco meno del 3,0% dei rapporti cessati supera la soglia dei 12 mesi. L'evoluzione del triennio 2018-2020 mostra, però, una riduzione della quota di rapporti in somministrazione di durata non superiore ai 30 giorni (dal 69,8% al 56,6%). Il numero delle attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro in somministrazione e quello delle missioni sono sostanzialmente equivalenti. Nel 2020 a fronte di un volume totale di 1 milione 63 mila missioni attivate (-25,1% rispetto al 2019), 649 mila si concentrano nel settore dei Servizi (61,1% di quelle registrate nell'anno) e circa 400 mila nel settore Industriale (37,5%). Le missioni cessate sono pari a 1 milione 51 mila, con un decremento del 24,4% rispetto al 2019.

### **3. Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto Riaperture: *smart working* semplificato prorogato al 31 dicembre 2021**

Con l'emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera al disegno di legge di conversione del decreto Riaperture (D.L. 22 aprile 2021, n. 52 – atto C. 3045), è prorogata, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità di ricorrere allo *smart working* semplificato per i datori di lavoro del settore privato.

Più specificatamente, la proroga opera sui termini di applicazione dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) e concerne la possibilità, per i datori di lavoro, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente (legge 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza degli accordi individuali con il lavoratore. Gli obblighi di informativa per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile di cui all'art. 22 della medesima legge n. 81 del 2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet INAIL (art. 90, c. 4, del D.L. 34/2020).

È, peraltro, previsto l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, c. 3, del D.L. 34/2020).

L'emendamento al disegno di legge di conversione in legge del decreto Riaperture, approvato dalla Commissione Affari sociali, estende l'applicazione di tali disposizioni fino al 31 dicembre 2021. Sino a fine anno, quindi, i datori di lavoro potranno comunicare il ricorso allo *smart working* in modalità semplificata, utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico disponibile sul sito del Dicastero.

### **4. Circolare INPS n. 77 del 2021: modalità di gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali**

Con la Circolare n. 77 del 26 maggio 2021, l'INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito dal Decreto interministeriale n. 104125/2019.

L'Istituto ricorda che, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 148 del 2015, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.

Con Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato recepito l'accordo sindacale nazionale sottoscritto il 3 ottobre 2017 da Confprofessioni e dalle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con conseguente costituzione presso l'INPS del "Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali".

L'Istituto rappresenta che l'accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) e, pertanto, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro del settore – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nell'ambito dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS.

Inoltre, per quanto riguarda la platea dei beneficiari, il provvedimento precisa che gli interventi a sostegno del reddito sono garantiti dal Fondo ai dipendenti dei datori di lavoro nel settore delle attività professionali, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con l'esclusione dei dirigenti.

#### **5. Risoluzione n. 37/E del 2021: trattamento fiscale del rimborso spese per acquisto di PC, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza**

Con la Ris. n. 37/E del 28 maggio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale del rimborso spese per acquisto di PC, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza. L'istante è una società che, nell'ambito di un Piano welfare aziendale, intende riconoscere ai dipendenti un credito welfare a rimborso delle spese da loro sostenute per l'acquisto di pc, tablet o laptop da utilizzare per la frequenza della "didattica a distanza" dei loro familiari. La richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti, precisa la società, dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico attestante lo svolgimento delle lezioni a distanza. Il credito potrà essere utilizzato, in alternativa, per il rilascio di un voucher che autorizza l'acquisto dei suddetti dispositivi informatici presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.

La società chiede se sul valore del credito welfare descritto dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, come disciplinato dall'art. 23, d.P.R. n. 600/1973, per il reddito di lavoro dipendente. L'istante ritiene di no, perché reputa applicabile al caso l'art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis), TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.

L'Agenzia delle entrate condivide la soluzione della società istante. L'art. 51, comma 2, lett. f) e f-bis), TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito Irpef le opere e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari e le somme erogate che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, e culto, borse di studio, eccetera. In seguito alle modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016, la disposizione prevede, altresì, che il datore di lavoro possa erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi oppure rimborsare al dipendente le spese già sostenute per gli scopi previsti dall'agevolazione, a condizione che acquisisca e conservi la documentazione che attesti l'utilizzo delle somme da parte del dipendente in linea con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Non manca il riferimento agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in regione della quale sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell'attività didattica in presenza, hanno previsto l'adozione, da parte degli Istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la "Didattica a Distanza" (Dad).

In tale contesto, il PC, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione. Di conseguenza, sostiene l'Agenzia, pc, laptop e tablet sono strumenti necessari per partecipare alle lezioni tenute nella "classe virtuale" e per stabilire la necessaria relazione tra insegnanti e studenti. Costituiscono, pertanto, mezzi indispensabili per la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione. In quanto tali, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e poi rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente, ex art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR.

Il regime in questione potrà essere applicato a condizione che il dipendente produca e conservi idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico o dall'università che attesti lo svolgimento delle lezioni online.

Medesima soluzione anche nel caso in cui la piattaforma welfare consenta l'acquisto dei dispositivi informatici tramite voucher. Le condizioni sono le stesse: il lavoratore, per usufruire del regime, deve presentare la documentazione rilasciata dall'ente di istruzione che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.

**1. Interpello n. 375 del 2021: contributo pubblico concesso da un Comune ad una cooperativa**

Con la risposta in esame, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito al trattamento I.V.A. del contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l'attuazione di un progetto, *ex art. 12, L. 241/1990*.

In particolare, la Cooperativa sociale istante opera nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici ed è *partner* del Comune per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

A seguito di indizione di un avviso pubblico, *ex articolo 12 della legge 241/1990*, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento I.V.A. di tali somme.

L'Amministrazione, in risposta a tale istanza, richiama la circolare n. 34/E del 2013, la quale si è pronunciata già circa il trattamento I.V.A. delle somme erogate da enti pubblici. Nel dettaglio, con il citato documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate precisa che il trattamento I.V.A. del contributo pubblico deve essere valutato caso per caso, esaminando il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione.

Più chiaramente, ove le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano "corrispettivi" per prestazioni di servizi, i finanziamenti saranno soggetti a I.V.A. in applicazione dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere. Ove, al contrario, si configurino come "contributi", ossia mere movimentazioni di denaro, essi saranno fuori campo I.V.A., ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto.

Con riguardo al caso di specie, a seguito di una valutazione concreta, sembrerebbe che le elargizioni siano finalizzate a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Di conseguenza, si ritiene che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto "ABC", finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, debbano ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.

**2. Risoluzione 35/E 2021: Servizio di *shared payment***

Con la presente risoluzione, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata ed ha chiarito il corretto trattamento I.V.A. del servizio di *shared payment*.

In particolare, il servizio di *shared payment* consente il pagamento dilazionato di un corrispettivo, permettendo di dividere l'importo di una transazione su diverse carte di credito o di debito intestate a soggetti diversi. Tale servizio, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, debba essere considerato una operazione esente da I.V.A. in quanto riconducibile tra i servizi di natura finanziaria di cui all'art. 10 co. 1 n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, infatti, il cliente acquistava dal fornitore un bene o un servizio e, grazie al servizio di *shared payment* offerto da una società terza, subiva l'addebito soltanto di un terzo del prezzo totale, mentre la parte restante veniva addebitata in due tranches nei mesi successivi. La società terza, invece, dietro il versamento di una commissione, acquistava dal *merchant* un credito commerciale *pro soluto* pari al valore dei restanti due terzi, determinando per il fornitore la trasformazione del credito in attività liquide prima della data di incasso.

**ALTRE NOVITÀ**

**1. Risposta ad interpello n. 363 del 2021: art. 162bis TUIR e la società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci**

Con la risposta ad interpello in esame, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito all'ambito di applicazione dell'art. 162-bis del TUIR alla società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci.



A tal riguardo, si richiama l'articolo 162-bis del TUIR, introdotto a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni normative di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 142 del 2018, di recepimento delle direttive "ATAD", *Anti Tax Avoidance Directive*, il quale prevede che ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si definiscono intermediari finanziari:

*i)* società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;

*ii)* società di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico.

L'inclusione tra queste società appena richiamate è legata alla composizione del totale dell'attivo patrimoniale.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2, dell'articolo richiamato, si stabilisce che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

Inoltre, secondo quanto disposto dal successivo comma 3, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

Per verificare la prevalenza de qua, entrambe le previsioni fanno riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

La valutazione, peraltro, deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, in rispetto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento le disposizioni sia quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione.

Alla luce di tali precisazioni, l'attività prevalente di "assunzione di partecipazioni", ai sensi del summenzionato articolo 162-bis del TUIR sussiste, in primo luogo, quando gli elementi giù menzionati siano superiori al 50 per cento dell'attivo di stato patrimoniale, benché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale.

Tuttavia, tra le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, non devono essere coinvolte quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante). Di contro, invece, si annoverano quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

Qualora il contribuente ponga in essere una attività finanziaria ricompresa nella Direttiva europea c.d. MIFID 2, come nel caso di specie, l'interpellante riveste la qualifica di operatore finanziario, sotto il profilo soggettivo. Tale qualifica, per la rilevanza che assume nell'ordinamento nazionale con particolare riferimento alla normativa secondaria di diretta emanazione dell'Agenzia, comporta l'obbligo della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscriverne nel Registro Elettronico degli Indirizzi istituito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2005. La comunicazione della PEC deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute del Provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del REI "Indagini Finanziarie" e con codice operatore residuale "16" a meno dell'avvenuta iscrizione in uno degli albi/elenchi di vigilanza che ne determinino altro codice specifico.

Dal punto di vista oggettivo, l'istante svolge attività finanziaria consistente nella negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio (e, in particolare, per conto del proprio socio unico), in "contropartita diretta", ovvero avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, clienti o altri intermediari finanziari. L'attività svolta esclude qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti.

Tale modalità operativa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, e pertanto, al momento e sulla base di quanto riferito nell'istanza, la società istante non deve effettuare la comunicazione prevista all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla normativa statunitense *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), al *Common Reporting Standard* (CRS) e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE (che ha sostanzialmente mutuato le previsioni del CRS), si osserva quanto segue.

Nell'ordinamento interno, tali obblighi trovano fondamento giuridico nella legge 18 giugno 2015, n. 95 e sono disciplinati dalle fonti secondarie di attuazione, consistenti nel decreto ministeriale 6 agosto 2015 (relativo al FATCA) e nel decreto ministeriale 28 dicembre 2015 (relativo al CRS e alla direttiva 2014/107/UE), che ne individuano l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo e ne regolamentano gli aspetti procedurali.

In base ai citati decreti, sono tenute agli obblighi di *due diligence* e comunicazione le istituzioni finanziarie italiane che siano istituzioni di deposito, istituzioni di custodia, imprese di assicurazione specificate o entità di investimento. Per essere considerata un'entità di investimento tenuta agli adempimenti FATCA/CRS è necessario che ricorrano determinate caratteristiche.

Quanto ai fini IRES e ai fini IRAP, i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari saranno assoggettati alle disposizioni previste per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

## **2. Risposta ad interpello n. 364 del 2021: Detrazioni case antisismiche**

Con la risposta ad interpello in esame, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alle case antisismiche.

Più nel dettaglio, oggetto della richiesta di interpello trae origine da una società che ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3, la cui procedura delle autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019; data in cui la zona di rischio sismico 3 è stata inclusa nell'ambito degli incentivi per l'acquisto di case antisismiche.

Sul punto, si richiede all'Amministrazione finanziaria la possibilità di applicare la detrazione d'imposta a favore dei nuovi acquirenti delle unità, nonché di estendere il beneficio delle detrazioni alla società istante, in qualità di costruttore, per il costituendo fondo commerciale che la stessa utilizzerà come sede.

In risposta all'interpello, l'Amministrazione finanziaria richiama la circolare n. 24/2020, la quale ha precisato che il Super-bonus trova applicazione anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle "case antisismiche", cioè quelle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (in linea con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006) demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Come spiegato anche nei documenti di prassi e, nel dettaglio, nella circolare n. 19/2020, la disposizione in esame è inserita nel contesto Sisma-bonus, differenziandosi dalle misure di quest'ultimo in quanto i beneficiari sono i nuovi acquirenti. Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria competente risponde positivamente al primo quesito, ritenendo che gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, siano ammessi alla detrazione in esame (articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013 e articolo 119 del DL n. 34/2020), nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa.

Quanto al secondo quesito, al contrario, l'AdE specifica che, con riguardo agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e a quelli per il risparmio energetico, essi devono essere realizzati su edifici esistenti, non valendo le detrazioni per quelli di nuova costruzione. In considerazione del caso in esame, trattandosi di un intervento di nuova costruzione, non sarà possibile per l'istante beneficiare delle detrazioni, come previste dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013.

## **3. Risposta ad interpello n. 365 del 2021: Detrazioni acquisto case antisismiche**

L'Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 365 del 2021, si è pronunciata nuovamente in merito all'acquisto di case antisismiche e la misura del Sisma-bonus.

Nel dettaglio, l'Amministrazione ha precisato che ove il contribuente abbia iniziato le procedure autorizzative prima del 1° gennaio 2017, i soggetti acquirenti delle unità immobiliari non potranno essere beneficiari del Sisma-bonus sugli acquisti.

Tale beneficio, a ben vedere, è subordinato al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste dall'articolo 16, comma 1 *septies* del D.L. n. 63 del 2013, tra le quali rientra

altresì la circostanza che le procedure autorizzative siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, oltre che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Di conseguenza, qualora il contribuente abbia iniziato le procedure autorizzative in data antecedente il 1° gennaio 2017, i soggetti acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire del Sisma-bonus acquisti.

#### **4. Risposta ad interpello n. 367 del 2021: Bonus affitti**

Con la risposta a interpello n. 367 del 24 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di *bonus affitti*.

A tal proposito, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 28 del decreto Rilancio, il quale ha riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ciò al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più nello specifico, il comma 3 dell'articolo menzionato ricomprende nella misura altresì le strutture alberghiere, non rilevando il volume di ricavi e di compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo, invece, prevede che il credito d'imposta sia commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Inoltre, il medesimo comma dispone che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il beneficio in esame, ad ogni modo, spetta anche in mancanza dei requisiti di cui al periodo precedente limitatamente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Sul punto, come precisato dalla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, con riguardo all'art. 25 del Decreto rilancio, la disposizione normativa richiede i seguenti elementi:

*i)* il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;

*ii)* i menzionati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);

*iii)* tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento.

Proprio la *ratio* di tali misure, contenute nel Titolo II "Sostegno alle imprese e all'economia", al capo I "Misure di sostegno", del Decreto rilancio, sembra propendere ad una medesima interpretazione anche per il disposto dell'art. 28.

Accogliendo tale interpretazione, derivano diverse conseguenze. Infatti, ove il comune sia incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), il contribuente potrà fruire del credito d'imposta in esame per il 2020, indipendentemente dalla riduzione di fatturato, essendo lo stesso determinato in conformità di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020. Resta, tuttavia, immutata la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina di specie.

#### **5. Risposta ad interpello n. 368 del 2021: regime forfettario**

Con la risposta a interpello n. 368 del 24 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime forfettario.

Sul punto, si richiama l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che ha introdotto il regime forfettario, ovvero un regime fiscale agevolato che trova applicazione per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Ciò posto, alcune modifiche sono state introdotte dalla legge di bilancio 2019, che ha esteso maggiormente l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, modificato ulteriormente dalla legge di bilancio 2020.

In particolare, ai sensi di quanto disposto nel comma 57 novellato dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, sono esclusi dal regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Sebbene le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, con efficacia partire dal momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.

Sul punto, come chiarito dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) con l'orientamento applicativo n. AGF073, sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell'ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro.

Di conseguenza, rimane precluso l'accesso al regime forfetario se è lo stesso anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale il contribuente ha percepito redditi superiori a 30.000 euro nell'anno precedente. Ne consegue, ulteriormente, che il contribuente intenzionato ad aprire la partita I.V.A. per esercitare attività professionale, potrà applicare il regime forfetario solo dall'anno successivo.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti.

**Studio ACTA - ENBIMS**